

Prot. n. L122/RNS
Bologna, 1 ottobre 2020

Oggetto: *Interpretazioni dell'Istituto previdenziale in materia di ammortizzatori sociali in seguito all'entrata in vigore del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.*

Sommario

Con un'attesissima, ma decisamente tardiva Circolare, l'I.n.p.s. illustra le nuove disposizioni introdotte, in materia di ammortizzatori sociali connessi ad eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

Tenuto conto della tardività con cui l'I.n.p.s. ha reso note le istruzioni per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario erogato dal FIS e di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive modificazioni, alla luce delle novità introdotte dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, lo scrivente ufficio trasmette immediatamente, **in allegato** alla presente, la Circolare 30 settembre 2020, n. 115, riservandosi di commentare in modo più approfondito quanto in essa contenuto.

Si ritiene comunque opportuno anticipare che al punto 6 della citata Circolare, l'Istituto, sottolineando quanto segnalato dal Ministero del Lavoro, ha disposto lo “**slittamento al 31 ottobre 2020**” delle domande di integrazione salariale che sarebbero dovute essere trasmesse entro la giornata di ieri – 30 settembre 2020.

Tale decisione, si legge, è dovuta ad “*una imminente soluzione legislativa. Pertanto, il termine del **30 settembre viene sospeso** e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed **entro il 31 ottobre** saranno definite successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104/2020.*”.

Conseguentemente, “godono” della predetta sospensione le domande di integrazione salariale (CIGO, Assegno Ordinario, Cassa in deroga, CISOA):

- per le quali il termine del **30 settembre 2020** rappresentava la naturale scadenza di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 1, comma 5, primo alinea, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che dispone: “*Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa*”;
- per le quali il termine del **30 settembre 2020** rappresentava il differimento transitorio dei termini di trasmissione delle domande, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo alinea, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che dispone: “*In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto*”;
- che originariamente dovevano essere presentate entro il termine di decadenza del 31 luglio 2020, differito in via amministrativa al 31 agosto 2020, (compresa la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti, in caso di anticipazione da parte dell'Istituto), ai



sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che dispone: *"I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020"*. In tale evenienza si precisa che il citato termine del 31 agosto 2020 è slittato ulteriormente al **30 settembre 2020**, in applicazione del successivo comma 10 di seguito indicato;

- per le quali il termine del **30 settembre 2020** rappresentava un differimento, per norma di legge, dei termini di invio delle domande relative ai trattamenti in integrazione salariale che, ordinariamente sarebbero scaduti nel periodo ricompreso tra il 1° agosto 2020 ed il 31 agosto 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che dispone: *"I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020"*.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegato:

- ***Circolare INPS n. 115 del 30 settembre 2020***